

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2171)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1983

Estensione agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato dell'indennità di servizio notturno

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della smilitarizzazione del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno, con circolare n. 333/904 del 22 dicembre 1982, ha stabilito l'estensione agli appartenenti alla Polizia di Stato, dell'indennità di servizio notturno, nella misura oraria di lire 800 lorde, prevista dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili dello Stato.

L'aver limitato agli appartenenti alla Polizia di Stato questo beneficio rischia tutta-

via di determinare una situazione di disagio tra i militari dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, i quali si sentirebbero discriminati, per di più in ragione del loro persistente *status* militare.

Si propone perciò all'esame del Senato il presente disegno di legge che intende ovviare ai lamentati inconvenienti, prevedendo l'estensione ai militari predetti dell'indennità di servizio notturno.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'indennità di servizio notturno, nella misura oraria di lire 800 lorde, prevista per gli impiegati civili dello Stato dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta, a decorrere dal 25 aprile 1981, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.